



Provincia di Benevento

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 21 NOVEMBRE 2005

Oggetto: APPROVAZIONE STATUTO "MARSec S.p.A." – Partecipazione a S.p.A..

L'anno duemilacinque addì VENTUNO del mese di NOVEMBRE alle ore 12,00 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 10953 del 14.11.2005, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto – si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE

e dai seguenti Consiglieri:

1. AGOSTINELLI	Donato	13. FELEPPA	Michele
2. ANGRISANI	Rita	14. GAGLIARDI	Francesco
3. BARRICELLA	Raffaele	15. GIALLONARDO	Pietro
4. BORRELLI	Mario	16. LAMPARELLI	Giuseppe
5. BOSCO	Egidio	17. LOMBARDI	Paolo
6. BOZZI	Giovanni	18. MARCASCIANO	Gianfranco
7. CALZONE	Antonio	19. MAROTTA	Mario
8. CAPOCEFALO	Spartico	20. MORTARUOLO	Domenico
9. CRETA	Giuseppe	21. NAPOLITANO	Stefano
10. DE CIANNI	Teodoro	22. POZZUTO	Angelo
11. DE GENNARO	Giovanni	23. RUBANO	Lucio
12. DI MARIA	Antonio	24. SCARINZI	Luigi

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI

Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 15 Consiglieri ed il Presidente della Giunta.

Risultano assenti i Consiglieri 6 - 7 - 8 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20

Sono presenti i Revisori dei Conti //

Sono, altresì, presenti gli Assessori PETRIELLA, CIERVO, VALENTINO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

Aperti i lavori, informa il consesso che, per rispetto al grave lutto che ha colpito il Consigliere CALZONE per la perdita del caro padre, il Consiglio odierno tratterà solo alcuni punti iscritti all'ordine del giorno per i quali vi è urgenza a provvedere atteso le scadenze imminenti, e precisamente i punti 7 - 9 - 10 -. Tutti gli altri sono rinviati al prossimo Consiglio la cui data sarà fissata al termine della seduta. Viene fatto rilevare, da alcuni componenti il Consesso, l'urgenza a deliberare anche per il punto 8), relativo alla " Approvazione rimodulazione Piano Forestale anno 2005. L.R. n. 11/96 ".

La proposta di inversione per i punti 7 - 9 - 10 - 8, messa in votazione, per alzata di mano, viene approvata all'unanimità.

Dà, poi, la parola al Presidente On. Carmine NARDONE il quale data per letta la proposta allegata sotto il n. 1), con a tergo espresso i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, ne illustra il contenuto nei suoi specifici e peculiari aspetti. Conclude invitando il Consiglio ad approvare nella seduta odierna l'allegato Statuto, atteso che lo stesso è atto propedeutico alla costituzione della Società e, rinviare ad un prossimo Consiglio una discussione approfondita per quanto riguarda il futuro del MARSec e della Società in termini di strategia di indirizzo. In proposito, invita il Presidente del Consiglio ed i Capigruppo a voler calendarizzare un Consiglio prevedendo all'ordine del giorno il punto appena indicato al fine di dare, previo un ampio e soddisfacente dibattito, risposte ai quesiti ed agli interrogativi che vengono posti dai Consiglieri.

Riferisce, altresì, sul parere favorevole espresso dalla I Commissione Consiliare che si allega sotto il numero 2).

Si dà atto che sono entrati in sala i Consiglieri BOZZI - GAGLIARDI - CAPOCEFALO - MORTARUOLO, è uscito il Consigliere MARCASCANO per cui i Consiglieri presenti sono 18.

Si apre un ampio dibattito a cui intervengono con rilievi critici e/o condivisioni di intenti i Consiglieri: BARRICELLA - DE CIANNI - RUBANO - POZZUTO - BOSCO - BORRELLI - DI MARIA - LAMPARELLI - CAPOCEFALO. Tutti gli interventi unitamente ai chiarimenti resi dal Dr. Ludovico BARONE Dirigente del Settore MARSec e dal Presidente NARDONE, nonché le dichiarazioni di voto dei Consiglieri DI MARIA - LAMPARELLI - DE CIANNI - BARRICELLA sono riportati in dettaglio nel resoconto stenografico allegato sotto il numero 3).

Si dà atto che è uscito dalla sala il Presidente NARDONE.

Al termine nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti per appello nominale la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione, presenti e votanti 18 Consiglieri, contrari 2 (BARRICELLA - DE CIANNI), favorevoli 16, la proposta viene approvata con 16 voti favorevoli.

Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività che messa ai voti riporta la medesima votazione: 2 contrari (BARRICELLA - DE CIANNI), 16 favorevoli.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Visto l'esito delle eseguite votazioni;
- Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, e riportati a tergo della proposta allegata sub 1)

DELIBERA

- APPROVARE la partecipazione alla Società per Azioni "MARSec S.p.A.", facendo propri gli scopi e le ragioni di cui alle premesse.
- APPROVARE lo Statuto della Costituenda Società "MARSec S.p.A., con un capitale sociale di € 120.000,00 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

- DARE mandato al Presidente della Provincia di provvedere a tutti gli adempimenti consequenziali, dandogli facoltà di procedere alle modifiche dello Statuto che si dovessero rendere necessarie in sede di costituzione e di omologazione della Società.
- DARE alla presente immediata esecutività.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

N. 1042 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO
IL MESSO 24 NOV. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianluigi ANELLA)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 24 NOV. 2005 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li 12 DIC. 2005

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 12 DIC. 2005

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 11 DIC. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianluigi ANELLA)

Copia per

- PRESIDENTE CONSIGLIO _____ il _____ prot. n. _____
- SETTORE MARRE _____ il 10/11/05 prot. n. _____
- SETTORE PATRIMONIO _____ il 15/11/05 prot. n. _____
- SETTORE FINANZA _____ il _____ prot. n. _____
- Revisori dei Conti PRES. GIUNTA (e univo) _____ il _____ prot. n. _____

Esec. 10811
11.12.05



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1678
12-12-05

Prot. n. 10811

Benevento, li 14 DIC. 2005

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

Il NOVA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
MARSec

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
PATRIMONIO
S E D E

Oggetto: DELIBERA CONSIGLIO PROVINCIALE N. 86 DEL 21.11.2005 AD
OGGETTO: "APPROVAZIONE STATUTO "MARSec s.P.a." - Partecipazione a
S.p.A." -

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa *Patrizia TARANTO* -

gpc



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1582
26-11-05

Prot. n. 10244

Benevento, lì..... 25 NOV. 2005

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

M. NOSTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
MARSec

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
PATRIMONIO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO
S E D E

Oggetto: DELIBERA CONSIGLIO PROVINCIALE N. 86 DEL 21.11.2005 AD
OGGETTO: "APPROVAZIONE STATUTO "MARSec s.P.a." - Partecipazione a
S.p.A."-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, con il relativo fascicolo, immediatamente esecutiva.

Copia della stessa si rimette ai Settori Patrimonio e Finanza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

pm



PROVINCIA di BENEVENTO
Settore Ufficio Speciale MARSec

Prot. n. 267 del ~~18~~ novembre 2005

Al sig. Presidente della Provincia
Al sig. Presidente del Consiglio Provinciale
Ai Signori Consiglieri Provinciali

Loro sedi

OGGETTO: Approvazione statuto "MARSec S.p.A."- Partecipazione a S.P.A.

Premesso che:

- la Provincia di Benevento, con delibera di Giunta n. 333 del 7 agosto 2001, nel quadro di ammodernamento e messa in eccellenza del proprio territorio, ha avviato con fondi propri la realizzazione di un "Centro basato su un sistema integrato satellitare per il monitoraggio ambientale" (in seguito denominato MARSec);
- nell'ambito dell'attuazione dei progetti relativi alla misura 6.2 del P.O.R. Campania 2000-2006 - "Sviluppo della Società dell'Informazione" - sulla base del documento "Strategia regionale per la Società dell'Informazione", la Provincia di Benevento ha presentato, su elaborazione dell'Università del Sannio, un progetto sperimentale per il monitoraggio ambientale della Regione Campania, denominato S.I.T.I.P.C., che utilizzava ed integrava le strutture del suddetto centro;
- nell'ambito dello "Sviluppo della Società dell'Informazione", il progetto delineato al punto precedente è stato approvato dalla Regione Campania con conferimento del ruolo di Soggetto attuatore alla Provincia di Benevento. Tale centro, denominato MARSec (Mediterranean Agency for Remote Sensing and

Environmental Control), è stato insediato, per la sua struttura di base, presso Villa dei Papi in Via Perlingieri 1, Benevento;

- la Provincia di Benevento, a conclusione della fase di “start-up”, coordinata e supervisionata dall’Università del Sannio in virtù di una convenzione che scade il 31.12.2005, ha reso operativo il centro per l’erogazione di servizi realizzati presso il MARSec, finalizzati al monitoraggio e al controllo del territorio, ad una più efficace prevenzione e gestione di rischi e delle emergenze ambientali causate da eventi naturali o antropici, nonché all’aumento della competitività delle attività produttive e dei servizi presenti sul territorio;
- la Provincia di Benevento, in virtù di accordi di programma, si propone di offrire i servizi del MARSec ad Enti pubblici centrali e locali, ad Amministrazioni Pubbliche e ad altre Istituzioni nazionali ed internazionali, e di collaborare con esse all’implementazione di nuove procedure e metodologie volte ad accrescere la capacità di intervento nelle materie ad esse delegate mediante lo sviluppo e l’applicazione delle innovazioni tecnologiche di cui esso dispone;
- la Provincia di Benevento, in particolare, si prefigge di fornire servizi ad alto contenuto tecnologico basati su un insieme esaustivo di dati satellitari direttamente acquisiti e/o acquisibili presso la stazione;
- la Provincia di Benevento, in quest’ottica, ha realizzato il potenziamento delle capacità del MARSec stipulando, in data 04 agosto 2005, previa autorizzazione della Giunta Provinciale (Deliberazione n. 383 del 08/06/05), il contratto con la società IMAGESAT INTERNATIONAL N.V. per l’acquisizione ed il successivo utilizzo, anche commerciale, di dati trasmessi da satelliti, e sta perfezionando analogo contratto con l’Agenzia Spaziale Canadese per l’acquisizione dei dati Radarsat ;
- le capacità del MARSec ed il rilievo della struttura in ambito internazionale hanno avuto pieno riconoscimento con la scelta della stazione satellitare sannita quale sede del Seminario “International EOS/NPP Direct Readout Meeting”, che si è tenuto, c/o Villa dei Papi, dal 03 al 06 ottobre 2005. L’iniziativa scientifica, di rilevanza mondiale per la qualità dei relatori e degli scienziati partecipanti, è stata organizzata dallo Space Science and Engineering Centre e sponsorizzata, oltre che

dalla Provincia di Benevento, da Enti prestigiosi quali, in particolare, la NASA - Ente Spaziale Americano - e l'Università del Wisconsin;

- la Provincia di Benevento, in data 05/10/05, ha siglato il protocollo d'intesa con la Regione Campania per l'erogazione di servizi finalizzati alla salute, alla tutela, alla sicurezza ed alla pianificazione strategica del territorio tramite il Sistema Integrato Satellitare MARSec; a tale protocollo di intesa, come previsto nello stesso, farà seguito la stipula di una convenzione quadro con la Regione Campania (attualmente in fase di elaborazione), per l'erogazione a titolo oneroso, da parte della Provincia di Benevento, mediante il MARSec, di servizi di elevato contenuto tecnologico per la gestione del territorio;
- la Provincia di Benevento, previa presa d'atto della Giunta Provinciale (Deliberazione n. 771 del 14/10/2005), ha sottoscritto la lettera di intenti con la Balkan International Distribution Council (BIDC) Ltd., società con sede in Belgrado incaricata dal Governo della Repubblica di Serbia-Montenegro di reperire immagini satellitari finalizzate al monitoraggio del proprio territorio e dei relativi servizi di interpretazione ed elaborazione di tali immagini;
- la lettera di intenti di cui al punto che precede ha per oggetto l'attivazione di una partnership tecnico-commerciale finalizzata alla formulazione, da parte della Provincia di Benevento, di un'offerta, da sottoporre al Governo della Repubblica di Serbia - Montenegro e ad altri Paesi dell'area balcanica, avente ad oggetto la fornitura per un triennio, attraverso il centro satellitare MARSec, di servizi di interpretazione ed elaborazione delle immagini telerilevate da satellite;

Tenuto conto che:

- gli accordi conclusi rappresentano il presupposto per la successiva sottoscrizione di convenzioni e/o partnership per l'erogazione di servizi di elevato contenuto tecnologico per la gestione del territorio in diversi ambiti, quale ad esempio quello del controllo dell'abusivismo edilizio, della formazione di catasti urbani e rurali, ecc.;
- dai contatti avuti con vari Enti e dalle numerose richieste di collaborazione pervenute è scaturita l'opportunità di perfezionare, in tempi brevi, ulteriori

convenzioni per l'erogazione di servizi che codesta Amministrazione Provinciale può offrire, a titolo oneroso, mediante il Centro satellitare MARSec;

Considerato che:

- la realizzazione delle attività programmate, per la loro complessità e per i ridotti tempi a disposizione, richiede una struttura altamente professionalizzata, snella e dinamica, capace di operare secondo criteri di efficacia ed efficienza;
- la Provincia di Benevento non dispone, allo stato attuale, di una struttura organizzativa e di personale adeguato a realizzare i progetti precedentemente descritti;
- le risorse umane attualmente impegnate nelle attività del MARSec, sono titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con l'Università del Sannio - Dipartimento di Ingegneria, contratti scaduti o in via di scadenza;
- la realizzazione delle attività programmate richiede una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, improntata ai criteri di efficacia ed efficienza;
- i limiti imposti dal patto di stabilità agli enti locali in merito all'assunzione di personale;
- la costituzione di una società specializzata nell'erogazione dei servizi di controllo e monitoraggio del territorio, in una prima fase di esclusiva proprietà della Provincia di Benevento, rappresenta al momento l'unica soluzione per la realizzazione dei progetti programmati, con l'assorbimento, mediante contratto di lavoro subordinato, delle risorse umane che prestano la propria attività in Villa dei Papi, presso il centro MARSec;
- alla società verrà affidata la gestione del Centro satellitare di proprietà della Provincia di Benevento sito in Villa dei Papi, con la dotazione di tutte gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature presso di esso inventariate;
- la società, quale strumento della Provincia di Benevento, provvederà alla produzione e alla distribuzione di prodotti e servizi finalizzati al controllo ed al monitoraggio del territorio;

- la società sarà costituita con un capitale sociale di Euro 120.000,00 e, successivamente, la gestione si autofinzierà con le entrate derivanti dalle attività e dai servizi prodotti;
- che lo statuto della società, che si allega alla presente e che ne costituisce parte integrale, prevede clausole che assicurano un penetrante controllo da parte della Provincia di Benevento e degli altri Enti eventualmente partecipanti, così come richiesto dal comma 5 lettera c dell'art.113 del vigente ordinamento degli Enti Locali;

RITENUTO

- opportuno creare una struttura esterna all'Ente cui affidare la gestione del Centro satellitare MARSec, nonché l'erogazione dei servizi ivi prodotti;
- che la società dovrà essere costituita con un capitale sociale di Euro 120.000,00 e successivamente si prevede che la gestione si autofinanzi con le entrate derivanti dalle attività e dai servizi prodotti;
- che, in conformità all'art. 113 comma 5 lettera c) del vigente Ordinamento degli Enti locali, la struttura debba essere organizzata in forma di società per azioni con partecipazione esclusiva di Enti pubblici; che tali Enti debbano esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società debba realizzare la parte più importante della propria attività con gli Enti azionisti;


PER TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO:

SI PROPONE AL CONSIGLIO

- di approvare la partecipazione alla società per azioni "MARSec S.p.A.", facendo propri gli scopi e le ragioni di cui alle premesse;
- di approvare lo statuto della costituenda società "MARSec S.p.A.", con un capitale sociale di Euro 120.000,00, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Presidente della Provincia di provvedere a tutti gli adempimenti consequenziali, dandogli facoltà di procedere alle modifiche

dello statuto che si dovessero rendere necessarie in sede di costituzione e di omologa della società.

Il dirigente Ufficio Speciale Marsec
Dottor Ludovico Barone

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ludovico Barone', written over the printed name.



PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: Approvazione statuto "MARSec S.p.A." - Partecipazione a S.P.A.

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 7
DELL'ORDINE DEL GIORNO

APPROVATA CON DELIBERA N. 86 del 21 NOV. 2005

Su Relazione PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. _____
Contrari N. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

REGISTRAZIONE CONTABILE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

**REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di Contabilità**

di L. _____

di L. _____

Cap. _____

Cap. _____

Progr. n. _____

Progr. n. _____

del _____

del _____

Esercizio finanziario 2005

Esercizio finanziario 2005

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- la Provincia di Benevento, con delibera di Giunta n. 333 del 7 agosto 2001, nel quadro di ammodernamento e messa in eccellenza del proprio territorio, ha avviato con fondi propri la realizzazione di un "Centro basato su un sistema integrato satellitare per il monitoraggio ambientale" (in seguito denominato MARSec);
- nell'ambito dell'attuazione dei progetti relativi alla misura 6.2 del P.O.R. Campania 2000-2006 - "Sviluppo della Società dell'Informazione" - sulla base del documento "Strategia regionale per la Società dell'Informazione", la Provincia di Benevento ha presentato, su elaborazione dell'Università del Sannio, un progetto sperimentale per il monitoraggio ambientale della Regione Campania, denominato S.I.T.I.P.C., che utilizzava ed integrava le strutture del suddetto centro;
- nell'ambito dello "Sviluppo della Società dell'Informazione", il progetto delineato al punto precedente è stato approvato dalla Regione Campania con conferimento del ruolo di Soggetto attuatore alla Provincia di Benevento. Tale centro, denominato MARSec (Mediterranean Agency for Remote Sensing and Environmental Control), è stato insediato, per la sua struttura di base, presso Villa dei Papi in Via Perlingieri 1, Benevento;
- *la Provincia di Benevento, a conclusione della fase di "start-up", coordinata e supervisionata dall'Università del Sannio in virtù di una convenzione che scade il 31.12.2005, ha reso operativo il centro per l'erogazione di servizi realizzati presso il MARSec, finalizzati al monitoraggio e al controllo del territorio, ad una più efficace prevenzione e gestione di rischi e delle emergenze ambientali causate da eventi naturali o antropici, nonché all'aumento della competitività delle attività produttive e dei servizi presenti sul territorio;*
- la Provincia di Benevento, in virtù di accordi di programma, si propone di offrire i servizi del MARSec ad Enti pubblici centrali e locali, ad Amministrazioni Pubbliche e ad altre Istituzioni nazionali ed internazionali, e di collaborare con esse all'implementazione di nuove procedure e metodologie volte ad accrescere la capacità di intervento nelle materie ad esse delegate mediante lo sviluppo e l'applicazione delle innovazioni tecnologiche di cui esso dispone;
- la Provincia di Benevento, in particolare, si prefigge di fornire servizi ad alto contenuto tecnologico basati su un insieme esaustivo di dati satellitari direttamente acquisiti e/o acquisibili presso la stazione;
- la Provincia di Benevento, in quest'ottica, ha realizzato il potenziamento delle capacità del MARSec stipulando, in data 04 agosto 2005, previa autorizzazione della Giunta Provinciale (Deliberazione n. 383 del 08/06/05), il contratto con la società IMAGESAT INTERNATIONAL N.V. per l'acquisizione

ed il successivo utilizzo, anche commerciale, di dati trasmessi da satelliti, e sta perfezionando analogo contratto con l'Agencia Spaziale Canadese per l'acquisizione dei dati Radarsat ;

- le capacità del MARSec ed il rilievo della struttura in ambito internazionale hanno avuto pieno riconoscimento con la scelta della stazione satellitare sannita quale sede del Seminario "International EOS/NPP Direct Readout Meeting", che si è tenuto, c/o Villa dei Papi, dal 03 al 06 ottobre 2005. L'iniziativa scientifica, di rilevanza mondiale per la qualità dei relatori e degli scienziati partecipanti, è stata organizzata dallo Space Science and Engineering Centre e sponsorizzata, oltre che dalla Provincia di Benevento, da Enti prestigiosi quali, in particolare, la NASA - Ente Spaziale Americano - e l'Università del Wisconsin;
- la Provincia di Benevento, in data 05/10/05, ha siglato il protocollo d'intesa con la Regione Campania per l'erogazione di servizi finalizzati alla salute, alla tutela, alla sicurezza ed alla pianificazione strategica del territorio tramite il Sistema Integrato Satellitare MARSec; a tale protocollo di intesa, come previsto nello stesso, farà seguito la stipula di una convenzione quadro con la Regione Campania (attualmente in fase di elaborazione), per l'erogazione a titolo oneroso, da parte della Provincia di Benevento, mediante il MARSec, di servizi di elevato contenuto tecnologico per la gestione del territorio;
- la Provincia di Benevento, previa presa d'atto della Giunta Provinciale (Deliberazione n. 771 del 14/10/2005), ha sottoscritto la lettera di intenti con la Balkan International Distribution Council (BIDC) Ltd., società con sede in Belgrado incaricata dal Governo della Repubblica di Serbia-Montenegro di reperire immagini satellitari finalizzate al monitoraggio del proprio territorio e dei relativi servizi di interpretazione ed elaborazione di tali immagini;
- la lettera di intenti di cui al punto che precede ha per oggetto l'attivazione di una partnership tecnico-commerciale finalizzata alla formulazione, da parte della Provincia di Benevento, di un'offerta, da sottoporre al Governo della Repubblica di Serbia - Montenegro e ad altri Paesi dell'area balcanica, avente ad oggetto la fornitura per un triennio, attraverso il centro satellitare MARSec, di servizi di interpretazione ed elaborazione delle immagini telerilevate da satellite;

Tenuto conto che:

- gli accordi conclusi rappresentano il presupposto per la successiva sottoscrizione di convenzioni e/o partnership per l'erogazione di servizi di elevato contenuto tecnologico per la gestione del territorio in diversi ambiti, quale ad esempio quello del controllo dell'abusivismo edilizio, della formazione di catasti urbani e rurali, ecc.;
- dai contatti avuti con vari Enti e dalle numerose richieste di collaborazione pervenute è scaturita l'opportunità di perfezionare, in tempi brevi, ulteriori convenzioni per l'erogazione

di servizi che codesta Amministrazione Provinciale può offrire, a titolo oneroso, mediante il Centro satellitare MARSec;

Considerato che:

- la realizzazione delle attività programmate, per la loro complessità e per i ridotti tempi a disposizione, richiede una struttura altamente professionalizzata, snella e dinamica, capace di operare secondo criteri di efficacia ed efficienza;
- la Provincia di Benevento non dispone, allo stato attuale, di una struttura organizzativa e di personale adeguato a realizzare i progetti precedentemente descritti;
- le risorse umane attualmente impegnate nelle attività del MARSec, sono titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con l'Università del Sannio - Dipartimento di Ingegneria, contratti scaduti o in via di scadenza;
- la realizzazione delle attività programmate richiede una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, improntata ai criteri di efficacia ed efficienza;
- i limiti imposti dal patto di stabilità agli enti locali in merito all'assunzione di personale;
- la costituzione di una società specializzata nell'erogazione dei servizi di controllo e monitoraggio del territorio, in una prima fase di esclusiva proprietà della Provincia di Benevento, rappresenta al momento l'unica soluzione per la realizzazione dei progetti programmati, con l'assorbimento, mediante contratto di lavoro subordinato, delle risorse umane che prestano la propria attività in Villa dei Papi, presso il centro MARSec;
- alla società verrà affidata la gestione del Centro satellitare di proprietà della Provincia di Benevento sito in Villa dei Papi, con la dotazione di tutte gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature presso di esso inventariate;
- la società, quale strumento della Provincia di Benevento, provvederà alla produzione e alla distribuzione di prodotti e servizi finalizzati al controllo ed al monitoraggio del territorio;
- la società sarà costituita con un capitale sociale di Euro 120.000,00 e, successivamente, la gestione si autofinanzierà con le entrate derivanti dalle attività e dai servizi prodotti;
- che lo statuto della società, che si allega alla presente e che ne costituisce parte integrale, prevede clausole che assicurano un penetrante controllo da parte della Provincia di Benevento e degli altri Enti eventualmente partecipanti, così come richiesto dal comma 5 lettera c dell'art.113 del vigente ordinamento degli Enti Locali;

RITENUTO

- opportuno creare una struttura esterna all'Ente cui affidare la gestione del Centro satellitare MARSec, nonché l'erogazione dei servizi ivi prodotti;
- che la società dovrà essere costituita con un capitale sociale di Euro 120.000,00 e successivamente si prevede che la gestione si autofinanzi con le entrate derivanti dalle attività e dai servizi prodotti;
- che, in conformità all'art. 113 comma 5 lettera c) del vigente Ordinamento degli Enti locali, la struttura debba essere organizzata in forma di società per azioni con partecipazione esclusiva di Enti pubblici; che tali Enti debbano esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società debba realizzare la parte più importante della propria attività con gli Enti azionisti;

PER TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO.

IL CONSIGLIO

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

DELIBERA

- di approvare la partecipazione alla società per azioni "MARSec S.p.A.", facendo propri gli scopi e le ragioni di cui alle premesse;
- di approvare lo statuto della costituenda società "MARSec S.p.A.", con un capitale sociale di Euro 120.000,00, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Presidente della Provincia di provvedere a tutti gli adempimenti consequenziali, dandogli facoltà di procedere alle modifiche dello statuto che si dovessero rendere necessarie in sede di costituzione e di omologa della società.

PARERI

Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

FAVOREVOLE

oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____ facciate utili.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Luigi Barone
Valletta

Il Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE
parere -----
CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE LEGALE - DURATA - SOCI

Articolo 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata: "Marsec Mediterranean Agency for Remote Sensing and Enviromental Control" in sigla abbreviata "Marsec S.p.A.".

Articolo 2

SEDE LEGALE

La Società ha sede in Benevento.

Con delibera dell'organo amministrativo potranno essere istituite e soppresse succursali, filiali, uffici senza rappresentanza, recapiti e dipendenze in genere, in Italia o all'estero.

Articolo 3

DURATA

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4

SOCI

Socio fondatore è la Provincia di Benevento.

Possono altresì assumere la qualità di socio della Società gli enti locali, come definiti dal comma 2, dall'art.2, del D.Lgs. 422/97 ed altri Enti

pubblici, anche economici.

L'ingresso di nuovi soci dovrà avvenire esclusivamente mediante aumenti di capitale.

In ogni caso, come effetto di variazioni del capitale sociale o di trasferimento delle azioni, la partecipazione della Provincia di Benevento non potrà essere inferiore al 51% del capitale sociale.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

TITOLO II

Articolo 5

OGGETTO SOCIALE

La Società ha per scopo principale e fondamentale la fornitura dei prodotti, dei servizi e la prestazione delle attività di cui all'oggetto sociale in favore degli Enti azionisti.

La Società potrà esercitare le medesime attività in favore di soggetti non azionisti a condizione che tale quota di attività sia inferiore a quella di cui al comma precedente.

La Società ha per oggetto:

- l'elaborazione e la distribuzione di dati ed immagini satellitari ricevuti presso la propria stazione.

- l'ideazione, la progettazione, il brevetto, la produzione e l'erogazione di servizi volti al monitoraggio ed al controllo dell'ambiente e del territorio, al mantenimento degli equilibri dell'ecosistema, alla prevenzione e alla gestione dei rischi e delle emergenze ambientali, alla salvaguardia della qualità della vita: a tale scopo la Società adotta tecniche di rilevamento satellitare integrate da tecniche di rilevamento locale.

In via esemplificativa e non tassativa, le attività di cui innanzi possono così specificarsi:

a) servizi di monitoraggio dei rischi territoriali; in particolare

- monitoraggio di incendi boschivi;
- controllo di variabili ambientali critiche;
- monitoraggio di fenomeni di frana e subsidenza;
- tipizzazione delle colture;

b) servizi di monitoraggio a larga scala per l'aumento della competitività delle attività produttive e dei servizi offerti al territorio; in particolare supervisione e gestione di

- acquedotti e sistemi irrigui;
- reti elettriche;
- reti di trasporto;
- sistemi produttivi e servizi a rete in genere;

c) servizi per il rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico ambientale;

d) servizi connessi al controllo ed alla gestione del ciclo dei rifiuti

solidi urbani.

e) altri servizi e attività che costituiscano integrazione e/o abbiano carattere di complementarità e, comunque, connessi al controllo ed al monitoraggio del territorio.

f) lo sviluppo e la commercializzazione di sistemi informatici e di software applicativi relativi all'oggetto sociale come innanzi specificato, comprese le prestazioni di consulenza per la installazione e la gestione;

g) l'organizzazione e la gestione di attività formativa per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nell'ambito di attività connesse con l'oggetto sociale;

h) lo svolgimento di attività amministrative, di studio, di ricerca, di progettazione, di formazione e di consulenza e più in generale la gestione di strumenti e procedure ad elevato contenuto tecnologico connesse alla diffusione e promozione delle proprie attività ed in genere delle iniziative degli Enti azionisti.

Tali attività potranno essere esercitate in via diretta o indiretta a mezzo di società controllate o collegate, nel rispetto della normativa vigente, ovvero mediante affidamento a terzi.

La società potrà assumere, comunque, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese di qualunque altro tipo, aventi oggetto analogo, affine o connesso col proprio.

La società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali o

finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili al raggiungimento degli scopi sociali, compresa la prestazione di garanzie reali o personali, anche a favore di terzi; potrà, in particolare, ricevere finanziamenti da soci, da società controllanti, controllate e collegate; potrà inoltre assumere e concedere mandati di agenzia, commissione, rappresentanza, con o senza deposito; potrà acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati, anche per conto di terzi, concedere ed ottenere licenze di sfruttamento commerciale di marchi e di diritti consimili.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà coordinare le proprie iniziative con altri enti ed aziende, comunque, fornitori di servizi pubblici.

La Società potrà accettare, previa delibera di autorizzazione dell'Assemblea degli azionisti, contributi volontari per la gestione ovvero per gli investimenti, dallo Stato da Enti Pubblici territoriali e non territoriali dell'Unione Europea, da altri soggetti pubblici e privati.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI OBBLIGAZIONI - PRELAZIONI

Articolo 6

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in euro 120.000,00 (centomila/00) diviso in 120

azioni, ciascuna del valore nominale di euro 1.000,00 (mille/00).

Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. In caso di aumento del capitale sociale, anche mediante emissione di azioni privilegiate o di risparmio, le nuove azioni saranno offerte ai soci in opzione, proporzionalmente alla quota di capitale da ciascuno dei medesimi posseduta. L'aumento del predetto capitale potrà essere effettuato anche mediante conferimenti in natura, secondo le modalità stabilite dall'atto costitutivo e dalla legge.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt.2342 e 2343 del codice civile.

Articolo 7

AZIONI

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.

La qualità di azionista comporta, di per sé, adesione all'atto costitutivo della Società e al presente Statuto.

I versamenti concernenti le azioni sottoscritte sono richiesti dall'organo amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi conveniente.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dall'organo amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'art.2344 del codice civile.

L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare la emissione di azioni speciali, da offrire in sottoscrizione a dipendenti e dirigenti della Società, con esclusione del diritto di opzione, nella osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia ed, in particolare, di quanto previsto dall'art. 2349 del codice civile. L'assemblea può deliberare, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2357 c.c., l'acquisto di proprie azioni per cederle a pagamento a dipendenti ed a dirigenti, con la possibilità di concedere agli stessi dei prestiti ad hoc o di fornire garanzie per permetterne la sottoscrizione da parte dei soggetti predetti.

Articolo 8

OBBLIGAZIONI

La Società potrà emettere obbligazioni, sia nominative, sia al portatore, anche convertibili in azioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge (artt.2410 - 2412 - 2420 bis - 2420 ter c.c.).

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria verranno determinate le modalità di emissione, collocamento ed estinzione.

L'Assemblea straordinaria dei Soci può deliberare la emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni, ai sensi dell'art. 2346 c.c.

Articolo 9

TRASFERIMENTO AZIONI

In caso di trasferimento di azioni da parte di un socio spetta agli altri soci il diritto di prelazione sull'acquisto.

Il socio che intenda vendere tutte o parte delle proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci ed anche all'organo amministrativo della Società. Nella comunicazione, da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., dovrà essere indicato l'ammontare della partecipazione azionaria in vendita, il prezzo, le modalità di pagamento ed il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo lettera raccomandata A.R., indirizzata all'organo amministrativo ed al socio cedente, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzioni in vendita. L'accettazione dovrà riguardare l'intera quota azionaria posta in vendita. Il ricevimento di quest'ultima comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, intendendosi cioè la proposta del socio cedente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

Qualora il corrispettivo indicato dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitro unico (o

di un collegio arbitrale composto di tre membri) nominato dal Presidente del Tribunale di Benevento dandone contezza all'organo amministrativo entro il termine di venti giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione; l'organo amministrativo, a sua volta, informa tempestivamente il proponente e gli altri soci.

L'arbitro unico (o il collegio arbitrale), che deve giudicare con "equo apprezzamento", entro sessanta giorni dal ricevimento dell'incarico, determina il corrispettivo monetario delle azioni o dei diritti oggetto del proposto negozio traslativo, tenendo conto del valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento, alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

Il valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento va computato tenendosi in considerazione la redditività normalizzata e prospettica della Società, il valore attuale del patrimonio di questa e, quindi, dei suoi beni materiali ed immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione dalla tecnica valutativa delle partecipazioni societarie.

La decisione dell'arbitro (o del collegio arbitrale) deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che:

a) ove il corrispettivo indicato dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitro (o dal collegio arbitrale) la proposta si intende fatta

(salvo il diritto di revoca del proponente, da esercitarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione dell'arbitro) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitro;

b) ove il corrispettivo indicato dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitro, la proposta si intende fatta per il corrispettivo indicato dal proponente.

c) Sia nel caso in cui il proponente revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medesimo la confermi, sia nel caso in cui manchi qualsiasi ulteriore manifestazione di volontà da parte del proponente, l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitro) a tutti i soci che, fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca, possono esercitare la prelazione, con le modalità di cui sopra, nel termine di venti giorni dalla comunicazione in parola.

Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio proponente e per metà di coloro che esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, di coloro che hanno richiesto l'arbitrato; qualora, tuttavia, dall'arbitraggio emerga che il valore delle azioni o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il trenta per cento rispetto al corrispettivo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente medesimo.

Il trasferimento delle azioni è condizionato al gradimento dei soci che

detengono la maggioranza del capitale sociale.

A tale scopo il socio che intenda alienare la propria partecipazione, dovrà notificare agli altri soci, per il tramite dell'organo amministrativo, la sua intenzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la quota di capitale che intende cedere e i dati identificativi del soggetto acquirente; ciascuno dei soci si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, informandone l'organo amministrativo.

Decorso tale termine, in mancanza di rifiuto del gradimento ovvero di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive ed integrative, l'assenso si intende dato.

Le decisioni dei soci dovranno essere comunicate al socio cedente, tramite l'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La cessione di azioni effettuata in difformità di quanto previsto ai punti precedenti non produce affetto alcuno nei confronti della Società e non consente l'iscrizione dell'acquirente nel libro soci.

Qualora il gradimento non venga concesso e nessun socio eserciti, nei termini e con le procedure di cui sopra il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili.

Articolo 10

Diritto di recesso

Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dall'art. 2437, comma 1, del Codice Civile.

Il Socio che intenda recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio recedente.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione all'Organo Amministrativo è stata inviata, e la data del timbro postale fa fede per l'invio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

La valutazione delle azioni per le quali il socio ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 11

Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci, legalmente convocata e costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

All'assemblea partecipano i rappresentanti legali degli Enti azionisti o loro rappresentanti muniti di delega per gli specifici argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dall'art.2364 del codice civile.

L'assemblea ordinaria si riserva di deliberare inoltre sulle seguenti materie, a meno di specifica delega all'organo amministrativo.:

- acquisto, vendita, permuta costituzione di servitù o altri diritti reali relativi a beni immobili.
- Concessione in uso, in esercizio e in locazione di beni immobili, e

locali ed aree in genere, di proprietà della società.

- Accensione di mutui e prestiti con rimborso pluriennale, acquisto di titoli ed azioni, cessione di crediti, rilascio di garanzie cambiarie ed ipotecarie, dirette e fidejussorie.
- Convenzioni, contratti, accordi ed in genere impegni a carattere continuativo di durata superiore alla permanenza in carica dell'organo amministrativo e, comunque, superiori a tre anni.
- Assunzione di personale a tempo determinato ed indeterminato.
- Costituzione, acquisizione, vendita, permutazione di aziende, rami di azienda e di beni destinati ad essere conferiti in società costituite o costituende, all'assunzione di interessenze e partecipazioni anche di maggioranza in società.
- Partecipazione e costituzione di società, consorzi, associazioni temporanee di imprese ed a qualsiasi altra forma di aggregazione aziendale.
- Autorizzazione all'accettazione di contributi pubblici e privati, per la gestione della Società ovvero per gli investimenti.
- Nomina di un Comitato Tecnico-scientifico cui sottoporre i progetti di ricerca, determinazione del numero dei suoi componenti e delle sue funzioni.

L'assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui all'art.2365 del codice civile.

Articolo 12

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo ogniqualvolta lo ritenga necessario od opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale.

L'assemblea, ai sensi dell'art. 2366 c.c., è convocata mediante avviso spedito ai soci ed ai sindaci effettivi con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dello stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

L'assemblea può tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Provincia di Benevento. Nell'avviso potranno anche essere indicati il giorno e l'ora della seconda convocazione, nel caso che nella prima non intervenga la parte di capitale richiesta a norma del presente Statuto.

L'assemblea, in seconda convocazione, non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea risulta regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

Articolo 13

DIRITTO DI VOTO E DI RAPPRESENTANZA.

Ai sensi dell'art. 2370 del c.c., hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, ai sensi e nel rispetto dell'art.2372 del c.c., mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

Articolo 14

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, eletta dall'assemblea stessa a maggioranza semplice del capitale presente.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea, a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge ed anche quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo stesso.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione

dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua stesura.

Articolo 15

MODALITA' DI VOTO IN ASSEMBLEA

Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, salvo che sia richiesta la votazione per appello nominale da tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno un terzo del capitale sociale presente in assemblea.

Articolo 16

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti espressi dal capitale presente.

Articolo 17

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera validamente, in prima convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è costituita e delibera col

voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale.

Tuttavia, anche in seconda convocazione, sarà sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento anticipato della Società.

Articolo 18

PROCESSO VERBALE

Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono accertate per il tramite dei processi verbali, sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Le copie e gli estratti dei verbali sono autenticati dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci al momento dell'autenticazione.

I verbali delle assemblee straordinarie sono redatti da un notaio, in conformità dell'art. 2365 del vigente codice civile.

Tutti i verbali delle assemblee devono essere inseriti in ordine cronologico, in apposito libro, ex art. 2421 del codice civile.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. Qualora la compagine sociale sia formata da un unico socio la Società verrà amministrata da un amministratore unico.

All'amministratore unico spettano tutti i poteri e le prerogative che la legge ed il presente Statuto attribuiscono al Consiglio di Amministrazione.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria dei soci. Gli amministratori ed il presidente del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea per un periodo di un triennio, con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio chiuso dopo la data della loro nomina; sono rieleggibili e devono essere scelti fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte in enti ed aziende pubbliche o private, o per uffici ricoperti.

Il consiglio, su designazione del presidente, può eleggere nel proprio seno un vice presidente.

Il consiglio potrà anche nominare un segretario, scelto tra i suoi componenti o all'esterno. In caso di assenza del presidente e del vice presidente, le funzioni saranno assunte dal consigliere presente più anziano di età.

Non possono ricoprire la carica di amministratore unico o di consigliere di amministrazione coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità

stabilite dall'art.25, comma 4, e dall'art.26 della legge 25.03.1993, n. 81 e dall'art.15 della legge 19.03.1990, n. 55.

La revoca di uno o più consiglieri di amministrazione può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, salvo il diritto del revocato al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

Articolo 20

COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed il compenso che l'Assemblea degli Azionisti delibera in occasione della loro nomina.

In caso di Consiglio di Amministrazione l'Assemblea delibererà il compenso complessivo che verrà poi ripartito dal Consiglio stesso.

Articolo 21

LUOGO E MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, ogniqualvolta il presidente lo giudichi necessario, oppure su domanda della maggioranza dei suoi componenti o del collegio sindacale.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica; il suddetto avviso dovrà essere

spedito al domicilio di ciascun destinatario (consiglieri di amministrazione e sindaci) almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali basterà il preavviso di un giorno da darsi con le stesse modalità di cui sopra, e, comunque, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'adunanza del consiglio di amministrazione può svolgersi anche quando i partecipanti si trovino dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti medesimi.

In difetto di tali formalità e termini, il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi in carica.

Articolo 22

VALIDITA' DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza di più della metà dei componenti in carica, sempreché fra gli stessi sia compreso anche il presidente o chi legalmente lo sostituisce.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le sedute del consiglio dovranno risultare da apposito processo verbale redatto sul libro delle adunanze, firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 23

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura del proprio incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che, a norma di legge o del presente Statuto, sono di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

Sono, quindi, di competenza di tale organo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fra i quali si citano a mero titolo esemplificativo: aprire e movimentare i conti correnti bancari, richiedere affidamenti bancari, deliberare azioni giudiziarie ed amministrative di ogni grado, compiere e autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso amministrazioni pubbliche e private, senza eccezione di sorta; partecipare a gare, etc.

All'organo amministrativo compete la gestione degli affari della Società, compreso l'acquisto e la vendita di autoveicoli, con la facoltà di consentire iscrizioni e cancellazioni di garanzie (di ipoteche, privilegi eccetera), presso il Pubblico Registro Automobilistico.

L'organo amministrativo delibera pure in merito alla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice

civile.

TITOLO VI

RAPPRESENTANZA - FIRMA SOCIALE - DELEGHE

Articolo 24

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

All'amministratore unico o al Presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza della Società, la firma sociale e la facoltà di sostenere azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e procuratori legali.

Articolo 25

DELEGHE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al presidente del consiglio di amministrazione vengono delegati tutti i poteri di ordinaria amministrazione, a meno di quelli che la legge o il presente statuto non riservi esclusivamente al consiglio di amministrazione o all'assemblea dei soci.

Articolo 26

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori sono responsabili del proprio operato ai sensi dell'art. 2392 del codice civile. Si applica, altresì, la disposizione dell'art.2390 del codice medesimo. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, e dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono liberati

dalle sanzioni tributarie non penali i componenti il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, nei limiti e nelle circostanze previste dalla citata normativa, rimettendo agli stessi, con oneri a carico della Società, l'eventuale stipula di polizza assicurativa a fronte del rischio di applicazione di tali sanzioni.

Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 472/97 e successive integrazioni, rientra nella facoltà del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico liberare dalle sanzioni tributarie non penali anche i dipendenti con compiti di responsabilità, a rischio di sanzione tributaria, nei limiti e nelle circostanze previste dalla citata normativa, rimettendo agli stessi, con oneri a carico della Società, l'eventuale stipula di correlata polizza assicurativa.

Articolo 27

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'amministratore unico o vengono a mancare uno o più amministratori si provvede secondo le norme del codice civile (art. 2386 c.c.).

Articolo 28

DIRETTORE GENERALE

L'assemblea degli azionisti delibera sull'opportunità di istituire la funzione di direttore generale stabilendone i poteri e le attribuzioni.

Verrà nominato direttore generale il dirigente della Provincia di Benevento

nella cui area di responsabilità rientrano le attività del Marsec.

Il direttore generale partecipa, senza voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 29

COMPOSIZIONE COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, che designa, fra gli effettivi, il presidente.

La Presidenza del Collegio Sindacale è riservata al dirigente del settore Finanza e Controllo della Provincia di Benevento.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile.

Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente del collegio medesimo, con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), che, comunque, garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il collegio sindacale è comunque validamente costituito ed atto ad operare, anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i sindaci effettivi.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti il collegio sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale trasmette i verbali delle riunioni ai rappresentanti legali degli Enti Partecipanti.

Articolo 30

POTERI COLLEGIO SINDACALE

I sindaci hanno le attribuzioni ed i poteri loro conferiti dalla legge, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale controlla la gestione della Società e l'attività del medesimo è disciplinata, in particolare all'art. 2403 del vigente codice civile.

Articolo 31

CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'assemblea dei soci, da un revisore contabile o da una società di revisione. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla loro carica coloro che

si trovano nelle condizioni di cui all'art.2409 quinquies. Nel caso di controllo contabile affidato a società di revisione, le predette disposizioni si applicano con riferimento ai soci della Società medesima ed ai soggetti da questa incaricati della revisione. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo preposto in un apposito libro che resta depositato presso la sede della società.

Articolo 32

COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE ED AL REVISORE CONTABILE

Ai componenti effettivi del collegio sindacale spettano i compensi calcolati a norma dell'art.37 (Dottori Commercialisti) della vigente tariffa professionale, oltre alle indennità ed ai rimborsi spese dovuti in relazione all'espletamento dell'incarico ricevuto. Al revisore contabile spettano i compensi determinati in base al tempo impiegato per l'attività espletata, applicando le tariffe orarie previste dal D.P.R. n. 645/94.

Articolo 33

FINANZIAMENTI

Qualora l'assemblea ordinaria dei soci ne abbia assunto deliberazione, per necessità o per finanziamento in genere, i soci potranno volontariamente effettuare, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, versamenti vincolati in conto capitale, che saranno improduttivi di interessi (anche ai sensi e per gli effetti dell'art.43, comma 1 e dell'art.95 comma 2, del D.P.R.

22.12.1986, n.917) e dei quali non potrà essere chiesta dai soci la restituzione durante la vita della Società, se non previa deliberazione assembleare.

Al di fuori di tale ipotesi l'organo amministrativo è autorizzato, previa delibera dell'assemblea ordinaria, a richiedere ai soci iscritti al libro dei soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale, finanziamenti anche in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per il soddisfacimento delle esigenze finanziarie della Società; detti finanziamenti, non vincolati in conto capitale, sono anche improduttivi di interessi, salvo diversa determinazione dell'assemblea ordinaria dei soci e con l'obbligo di restituzione nel termine determinato dall'assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO VIII

BILANCIO ED UTILI DI ESERCIZIO

Articolo 34

BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, predisposto dall'organo amministrativo, deve essere approvato entro il termine di 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può, tuttavia, essere approvato entro il termine di centottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e

quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale: in tal ultimo caso, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, l'organo amministrativo informa il Collegio Sindacale delle particolari esigenze che comportano la necessità di approvare il bilancio di esercizio nel maggior termine di 180 giorni. Di tali esigenze verrà fatta specifica menzione nella relazione al bilancio dell'organo amministrativo.

Il bilancio deve essere trasmesso al collegio sindacale almeno trenta giorni prima della data in cui è stata convocata l'assemblea; unitamente alla relazione dei sindaci, deve essere depositato nella sede della Società, a disposizione dei soci che ne potranno prendere visione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa.

Articolo 35

DESTINAZIONE UTILI

L'utile risultante dal bilancio di esercizio, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, deve essere destinato come appresso:

- il cinque per cento al fondo di riserva legale, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- il residuo agli azionisti, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea dei soci, la quale può disporre anche parzialmente l'accantonamento in fondi specifici e/o il rinvio a nuovo.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse sociali e/o gli

istituti di credito designati dall'organo amministrativo entro il termine annualmente fissato da quest'ultimo, in ottemperanza a quanto deliberato sul punto dall'assemblea dei soci.

TITOLO IX

SCIoglimento E GIURISDIZIONE

Articolo 36

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della Società per le cause di cui all'art.2484 del codice civile, l'assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi, ferme restando le disposizioni di cui all'art.2485 e seguenti del codice civile.

Articolo 37

AMBITO DI GIURISDIZIONE

La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria della sede sociale.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 38

CONTROVERSIE - CLAUSOLA CONCILIATIVA E CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro soci,

dalla o contro la Società, da o contro amministratori, da o contro sindaci, da o contro liquidatori, sono sottoposte ad un tentativo di conciliazione da esperire presso il Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Benevento (ove istituito) in base agli articoli 38-40 del D.Lgs n. 5 del 17/1/2003.

Qualora il suddetto tentativo di conciliazione fallisse, entro sessanta giorni dalla sua conclusione, la medesima controversia è risolta mediante arbitrato.

In tal caso, la controversia è devoluta alla decisione di un arbitro unico o di un collegio arbitrale (composto da tre membri) nominato dal Presidente del Tribunale di Benevento. In ogni caso, l'arbitrato è rituale e l'arbitro (o il collegio arbitrale) decide secondo diritto.

Per quanto non previsto, si fa riferimento agli articoli 34 e seguenti del D.Lgs. n. 5 del 17/1/2003.

Articolo 39

COMPETENZA ESCLUSIVA

Le controversie di cui agli articoli che precedono e qualsiasi altra controversia attinente all'attività societaria, non decisa dagli arbitri, saranno di esclusiva competenza del Foro di Benevento.

Articolo 40

RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di

21/11/2005

Pag. 32

leggi vigenti in materia.



PROVINCIA di BENEVENTO

U.O. CONSIGLIO

La 1 COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2005 il giorno 17 del mese di NOVEMBRE

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere MARIO MAROTTA

sull'oggetto: " APPROVAZIONE STATUTO MARSec S.p.a."

~~secretaria~~

~~è del parere~~

(OMISSIS...) espone, a maggioranza SI voto,
PARERE FAVOREVOLE, con l'estensione del
gruppo SI minoranze che si riserva di
esprimere il proprio parere in consiglio
provinciale.

ESTRATTO VERBALE N° 247
DEL 17.11.2005

IL SEGRETARIO
Ferdinando Copac